

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

110.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 28 APRILE 1983

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		TESINI ARISTIDE	1267, 1268
PRESIDENTE	1266	TOCCO GIUSEPPE	1267, 1268
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		TREBBI ALOARDI IVANNE	1266
LOBIANCO ed altri: Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (Modificata dalla X Commissione permanente dal Senato) (3980-B)	1266	Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
PRESIDENTE	1266	Modifica della disciplina relativa alla esportazione delle essenze agrumarie e loro derivati (Approvato dalla X Commissione permanente dal Senato) (4012)	1270
ALIVERTI GIANFRANCO	1269	PRESIDENTE	1270
BRINI FEDERICO	1269	ALIVERTI GIANFRANCO	1272
CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i>	1266, 1268	BOGGIO LUIGI	1271
REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	1268	CAPPELLI LORENZO, <i>Relatore</i>	1270
ROSSINO GIOVANNI	1267, 1268	REBECCHINI FRANCESCO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i>	1274
SANGALLI CARLO	1267	TOCCO GIUSEPPE	1272
		Votazioni segrete:	
		PRESIDENTE	1269, 1274

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

La seduta comincia alle 10.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Carlotto, Piccoli Maria Santa, Pellizzari, Andreoni, Zuech, Meneghetti e Balzardi sostituiscono rispettivamente i deputati Balestracci, Viscardi, Ceni, Misoni, Napoli, Cirino Pomicino, Amabile.

Discussione della proposta di legge Lobianco ed altri: Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci (Modificata dalla X Commissione del Senato) (3980-bis).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco, Citaristi, Andreoni, Balzardi, Bambi, Bortolani, Bruni, Carlotto, Cavigliasso, Cristofori, Contu, Ferrari Silvestro, Lattanzio, Pellizzari, Piccoli Maria Santa, Pisoni, Pucci, Tantalo, Zambon, Zarro, Zuech, Zurlo, Marabini, Meneghetti, Mora, Silvestri: « Modifiche ed integrazioni della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci », approvata dalla XII Commissione della Camera nella seduta del 29 marzo 1983 e modificata dalla X Commissione del Senato nella seduta del 27 aprile 1983.

L'onorevole Citaristi ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Come i colleghi ricorderanno nella seduta in cui è stato approvato il provvedimento al nostro esame, in qualità di relatore avevo sostenuto che tale provvedimento (lo stesso discorso vale per il decreto ministe-

riale di esecuzione emanato il 24 febbraio 1982), non risolveva tutti i problemi inerenti alla vendita dei prodotti a peso netto.

In effetti, tale provvedimento ha provocato alcune speculazioni che con l'attuale proposta di legge si tende ad eliminare, specificando che la cessione degli imballaggi deve avere il suo corrispettivo da determinare in aggiunta al prezzo di vendita del prodotto.

Sul testo che aveva approvato la nostra Commissione il Senato ha effettuato una leggera ma sostanziale modifica aggiungendo all'articolo 1 le parole « Da parte dei produttori », intendendo che la cessione dei recipienti, degli imballaggi e dei contenitori utilizzati per la vendita all'ingrosso di prodotti orto-frutticoli, si effettua da parte dei produttori con il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita del prodotto stesso.

Anche se tale aggiunta può produrre alcuni effetti negativi in quanto il grossista che acquista il prodotto con determinati imballaggi non può più rivalersi degli stessi, facendoli pagare anche agli altri grossisti a cui cede le merci acquistate, stante il tempo limitato che abbiamo a disposizione e la materiale impossibilità che il Senato possa rivedere o l'opinione che ha espresso nella giornata di ieri, ovvero accettare gli eventuali emendamenti che volessimo proporre, sono dell'avviso che la proposta di legge debba essere approvata nel testo pervenutoci dal Senato. Mediante un ordine del giorno si potrà invitare il Governo a tenere conto della situazione nel decreto di attuazione della legge, in modo che si possa meglio specificare il significato di questo provvedimento, per evitare eventuali danni ad alcune categorie di commercianti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche introdotte dal Senato.

IVANNE TREBBI ALOARDI. Il gruppo comunista nutre alcune perplessità sulla nuova dizione che ci è stata rimandata dal Senato; tuttavia, data l'attuale situa-

zione, riteniamo che sia giusto approvare questo testo per avere una normativa su una questione tanto controversa. Eventualmente, se si presenteranno dei problemi, nel corso della prossima legislatura la dizione potrà essere modificata. Voteremo pertanto a favore del testo approvato dal Senato e ci riserviamo di presentare un ordine del giorno che preveda un controllo sull'applicazione della legge e una relazione al Parlamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, sugli eventuali inconvenienti riscontrati.

CARLO SANGALLI. Condivido le osservazioni del relatore perché anche io non riesco ad afferrare bene il significato della modifica che il Senato ha voluto introdurre. Anzi, con molta modestia ma altrettanta fermezza, avanzo anche qualche dubbio sulla costituzionalità della norma perché in sostanza viene regolamentato un fenomeno economico in modo discriminatorio tra i vari operatori, nel senso che solo un soggetto, ossia il produttore agricolo, riceve il pagamento dell'imballaggio. Ritengo pertanto che la modifica apportata dall'altro ramo del Parlamento snaturi il significato stesso del provvedimento che la Camera aveva licenziato.

GIOVANNI ROSSINO. Credo che la specificazione voluta dal Senato, anche se suscita delle perplessità, sia opportuna, considerando il fatto che nel corso di questi anni di non applicazione della legge coloro che hanno subito il danno maggiore sono stati proprio i produttori. Ciò detto si pone il problema più generale di verificare l'applicazione della legge sulla vendita a peso netto, cosa che dovrebbe fare il nuovo Parlamento. In molte occasioni abbiamo sostenuto che tale legge non è applicata in molti comparti dell'attività produttiva, ad esempio nel settore ittico e non si vede perché categorie commerciali che operano all'interno di questi comparti debbano essere penalizzate. Ma tutto ciò va visto in rapporto alla capacità di applicazione della legge su tutto il territorio nazionale. Dichiarandomi a favore del provvedimento, preannuncio la

presentazione di un ordine del giorno per sollecitare il rispetto pieno della legge anche per quanto riguarda altri soggetti operanti nel comparto della produzione.

ARISTIDE TESINI. La modifica introdotta dal Senato non può che lasciare perplessi, anche per le difficoltà che crea sul piano economico. Se pensiamo che le provvigioni sono ferme ad un decreto del 1971 e che non è possibile scaricare questo peso, è evidente come si creano sul piano economico e finanziario non poche perplessità. Il provvedimento che la nostra Commissione aveva licenziato era, a mio parere, più limpido e schietto, mentre quello che il Senato ha approvato penalizza ancora un'altra volta il settore del commercio. Poiché ritengo difficile che in queste ultime ore di fine legislatura il Senato possa prendere ancora in considerazione il provvedimento, sarebbe opportuno che la Commissione approvasse un ordine del giorno in modo da prevedere una distribuzione del gravame che la legge comporta un po' su tutte le parti; e auspico che il Governo possa rivedere la misura delle provvigioni stabilite a suo tempo e che sono state quasi completamente erose dall'inflazione.

GIUSEPPE TOCCO. In considerazione delle circostanze in cui ci troviamo credo sia opportuno approvare il provvedimento così com'è. Ma non mi nascondo il fatto che questo provvedimento meriterebbe un esame più accurato se avessimo a cuore il tornaconto non solo del commerciante, come sosteneva il collega Tesini, ma del consumatore. È notorio come oggi si tenda a fare gli interessi non di chi produce o consuma, quanto di chi è al centro di queste due categorie, dell'intermediario. La distribuzione oggi in Italia meriterebbe una accurata analisi, e se la facessimo renderemmo un grosso servizio al paese. Ma non lo facciamo e lasciamo in ombra questa parte che è collocata tra la produzione e il consumo, però nel caso specifico, stante l'attuale situazione, ritengo di dover preannunciare voto favorevole al provvedimento, magari accogliendo le

proposte avanzate dalla collega Trebbi relative alla presentazione di un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

Passiamo all'articolo 1. La nostra Commissione lo aveva approvato nel seguente testo.

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli si effettua verso il corrispettivo di un prezzo in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi ».

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

Dopo il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 441, è aggiunto il seguente:

« La cessione di recipienti, imballaggi e contenitori utilizzati nella vendita all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli da parte dei produttori si effettua in aggiunta a quello di vendita dei prodotti stessi ».

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo approvato dal Senato.

(È approvato).

SEVERINO CITARISTI, Relatore. Preannuncio la presentazione di un ordine del giorno, di cui ho dato menzione nella mia relazione.

GIUSEPPE TOCCO. Vorrei osservare che nell'ordine del giorno già preannunciato dal relatore si manifestava un'eccessiva

preoccupazione per la categoria dei commercianti. Non ho nessuna facoltà in questo Parlamento, se ne avessi proporrei un'indagine parlamentare sull'attività commerciale, sono sicuro che scopriremmo cose straordinarie. Da parte mia non mi preoccuperei di tutelare la categoria dei commercianti, che si tutela nella più assoluta libertà, tanto da rappresentare il primo elemento del processo inflazionistico nel nostro paese.

GIOVANNI ROSSINO. Mi sembrano giuste le preoccupazioni espresse dall'onorevole Tocco, il contenuto di questo ordine del giorno non mi sembra appropriato né al luogo né alla sede nella quale ci troviamo. Vorrei ricordare che in questo periodo in cui i produttori hanno perso gli imballaggi non c'è stata diminuzione del prezzo dei prodotti ortofrutticoli.

FRANCESCO REBECCHINI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato. Ritengo che l'ordine del giorno preannunciato, con qualche eventuale modifica, possa essere accolto dal Governo.

ARISTIDE TESINI. Non posso condividere le preoccupazioni espresse dal deputato Tocco, che, per altro, ho sempre visto equilibrato nei suoi interventi. Non mi sembra giusto scagliarsi contro una benemerita categoria che non ha mai potuto coprirsi dalla inflazione galoppante, e che ha reso grandi servizi alla collettività. Bisogna dire che essa si trova in una posizione di privilegio per la libertà cui la sua azione è imperniata. Se si soffocasse la libertà economica, ben presto verrebbe soffocata anche quella politica. Se la distribuzione non fosse libera certamente non sarebbe libero nemmeno il consumatore, perché solo la libertà di mercato dà certezza al consumatore. Quindi, collega Tocco, prima di fare affermazioni pesanti contro questa categoria, bisogna conoscere i gravi problemi che essa ha, conoscere i costi che essa deve sopportare. Per quanto riguarda l'evasione fi-

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

scale, nessuno di noi ci tiene a tutelare coloro che evadono. Ma bisogna dire, in base ai dati forniti dal Ministero delle finanze, che la categoria dei commercianti è solo all'undicesimo posto per quanto riguarda l'evasione, non certo al primo.

FEDERICO BRINI. Per quanto riguarda l'ordine del giorno preannunciato dal relatore, sarebbe opportuno, a mio parere, che esso venisse diversamente formulato. Infatti nell'ordine del giorno è previsto che il Governo faccia in modo che oneri aggiuntivi non eccessivi ricadano sulla categoria della distribuzione. I colleghi proponenti l'ordine del giorno sono parlamentari troppo avveduti per non comprendere come l'elemento della eccessività sia del tutto relativo e non avrebbe altro valore se non quello di una presa di posizione che può essere sempre utile politicamente. Non abbiamo nessuna posizione preconcetta o negativa nei confronti della distribuzione. Il provvedimento è nato — e mi spiace che non siano qui presenti i colleghi della Commissione agricoltura Lo Bianco, Esposto ed altri — per la tutela dei coltivatori diretti, dei produttori agricoli. Il problema è ora di vedere se riteniamo che, fatti salvi gli interessi dei produttori agricoli che evidentemente non possono vedersi frodati del peso delle merci che consegnano, perché di frode si tratta, se non sia il caso, non assumendo nessuna iniziativa in sede legislativa, di lasciare che il problema venga regolato dal mercato. La cosa più saggia è più ragionevole sarebbe quella di demandare al ministro dell'industria — è un'idea questa che è andata maturando nelle organizzazioni professionali — la regolamentazione di tutti i problemi che dovessero insorgere dall'applicazione della legge, in sede di accordi interprofessionali tra le parti interessate. Un ordine del giorno formulato in tal caso, che potrebbe anche essere sottoscritto da oni, costituirebbe un contributo di saggezza ed una indicazione rispondente agli orientamenti che hanno già assunto le rappresentanze delle categorie.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Viste le perplessità sollevate non insistiamo per la presentazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole Aliverti ha presentato il seguente ordine del giorno.

La Commissione industria della Camera dei deputati,

nell'approvare il disegno di legge n. 3980-B con le modifiche apportate dal Senato,

invita il Governo

affinché, con il decreto di attuazione, non si ingeneri un meccanismo di oneri impropri sulle parti interessate e, facendosi promotore della regolamentazione dei problemi derivanti dall'applicazione della legge, in sede di accordi interprofessionali tra le stesse, riferendo al Parlamento, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, ai sensi dell'articolo 2, precisi, altresì, gli eventuali inconvenienti riscontrati.

0/3980-B/12/1 ALIVERTI, TESINI ARISTIDE, SANGALLI, CITARISTI, Tocco TREBBI ALOARDI, ROSINO, FERRARI SILVESTRO.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

PRESIDENTE. L'onorevole Aliverti insiste per la votazione?

GIANFRANCO ALIVERTI, No, non insistiamo.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

Comunico il risultato della votazione: Proposta di legge di iniziativa dei deputati Lobianco ed altri: « Interpretazione autentica della legge 5 agosto 1981, n. 441, concernente la vendita a peso netto delle merci » (modificata dalla X Commissione del Senato) (3980-b).

Presenti e votanti	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Andreoni, Balzardi, Boggio, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Carlotto, Citaristi, Cuminetti, Ferrari S., Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Meneghetti, Olivi, Piccoli M. Santa, Proietti, Pugno, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo Milena, Spini, Tesini Aristide, Tocco, Trebbi Aloardi Ivanne, Zuech.

Discussione del disegno di legge: Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e loro derivati (Approvato dalla X Commissione permanente del Senato) (4012).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e loro derivati », già approvato dalla X Commissione permanente del Senato nella seduta del 9 marzo 1983.

L'onorevole Cappelli ha facoltà di svolgere la relazione.

LORENZO CAPPELLI, *Relatore*. Il disegno di legge in esame, per il suo oggetto e il tenore dei suoi articoli, è rivolto essenzialmente ad incidere sulla commercializzazione e l'esportazione delle essenze agrumarie. Esso prevede una semplificazione della normativa sui certificati per

l'esportazione delle essenze agrumarie allo scopo di porre i produttori italiani su un piede di parità con quelli stranieri, largamente presenti in questo campo, eccetto che per quanto riguarda l'essenza di bergamotto. I concorrenti stranieri infatti sono più favoriti dei nostri produttori per la mancanza di vincoli legislativi alla commercializzazione del prodotto, mentre la nostra attuale legislazione condiziona obbligatoriamente a determinati controlli. È da rilevare che le norme vigenti in materia di essenze agrumarie nel nostro paese risalgono alla legge 2 agosto 1897, n. 387, al regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, al regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206. Si tratta pertanto di una normativa assai antiquata, risalendo la più recente al 1936, epoca in cui vigeva un sistema di autarchia. La nostra esportazione, che un tempo godeva di una posizione vantaggiosa di quasi monopolio, anche per la migliore qualità dei nostri prodotti, si trova oggi ad operare in una situazione economica internazionale decisamente mutata che la pone nella necessità di essere regolata da norma più rispondenti alle esigenze dell'epoca attuale. Credo sia anche opportuno ricordare che la produzione di essenze agrumarie nel nostro paese, partendo da una posizione di assoluta preminenza, si trova attualmente ad un livello del 13 per cento sul mercato internazionale. Inoltre l'attuale normativa è incompatibile con le norme comunitarie, come è stato più volte ribadito per casi analoghi dalla Corte di giustizia della comunità che ha ritenuto che il pagamento di una tassa da parte del richiedente, per il controllo analitico obbligatorio su prodotti destinati all'esportazione, contrasti con le norme della Comunità economica europea in quanto ciò equivarrebbe ad un dazio doganale all'esportazione. È pertanto necessario sopprimere gli oneri finanziari connessi alla certificazione. Il presente disegno di legge, in questo spirito, consente l'esportazione delle essenze agrumarie e loro derivati senza alcun certificato per prodotti di qualità meno fine, mentre l'obbligo del

certificato viene mantenuto per quelli più fini e particolarmente per il bergamotto, stabilendo però che la certificazione, quando è necessaria sia gratuita, e ponendo il suo costo a carico dei bilanci degli enti autorizzati ad effettuare i controlli.

Questo è lo spirito del provvedimento. Prima di passare all'esame dell'articolato desidero rilevare come il disegno di legge sia relativo soltanto alla commercializzazione all'estero, mentre nulla dice per quanto riguarda la produzione e la commercializzazione sul mercato interno. Mi sembra che ciò sia una contraddizione, perché la stessa normativa che si reputa necessaria per l'esportazione, per reggere la concorrenza all'estero, dovrebbe essere a mio giudizio estesa anche al mercato interno per togliere quei « lacci e laccioli » che anche in questo campo ostacolano la produzione. Questa è una prima osservazione che ho ritenuto di fare, alla quale poi ne aggiungerò delle altre, per cui alla fine si valuterà se vale la pena di approvare il provvedimento così com'è oppure ne convenga rinviarlo al Senato modificato, pur con tutto ciò che in questo momento un rinvio può comportare.

La struttura del disegno di legge è semplice. I primi cinque articoli riguardano la specificazione sotto l'aspetto qualitativo dei vari tipi di essenze o olii essenziali che vengono così classificati: l'articolo 1 parla di essenze agrumarie; l'articolo 2 di essenze concentrate; l'articolo 3 di essenze distillate; l'articolo 4 di essenze commerciali e l'articolo 5 di olii essenziali. È stato osservato che queste dizioni non sono sufficientemente chiare perché in sede comunitaria si preferisce la denominazione « olii essenziali » invece di « essenze ». A mio giudizio il provvedimento in discussione tiene conto di questo articolo 5 che prevede che « ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione « essenza » può essere impiegata quello di « olio essenziale ». I tecnici hanno fatto presente che solo per le essenze agrumarie e concentrate si potrebbe parlare di « olii essenziali », mentre dovrebbe rimanere la denominazione « essenze distillate » per i

prodotti indicati negli articoli 3 e 4. Sottopongo alla valutazione dei colleghi l'opportunità di cambiare o meno questa terminologia.

Proseguendo nell'esame dell'articolato, l'articolo 6 stabilisce un controllo obbligatorio per determinati prodotti di particolare purezza. Mentre vi è libertà di esportazione per tutti gli altri.

Faccio rilevare che questo articolo è stato profondamente modificato dal Senato. Il testo governativo infatti prevedeva che le essenze in quantità superiore ai 10 chilogrammi e le essenze concentrate in quantità superiore ad un chilogrammo dovessero essere accompagnate da un certificato di analisi che ne garantisce la purezza. Il Senato ha tolto ogni riferimento a questa limitazione di peso.

È stato soppressa dal Senato la norma relativa all'obbligo del sigillo che era previsto nel testo originario del Governo. L'articolo 7 indica i laboratori espressamente autorizzati al rilascio dei certificati. Per quanto riguarda l'essenza di bergamotto è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria delle essenze derivate dagli agrumi in Reggio Calabria. L'articolo 8 riguarda i limiti di applicazione della legge. L'articolo 9 (che è nuovo rispetto al testo governativo) stabilisce le sanzioni amministrative, mentre l'articolo 10 riguarda le norme finali.

A mio avviso il provvedimento potrebbe essere migliorato soprattutto per quanto riguarda la terminologia, ma data l'attuale situazione sono dell'avviso che si possa approvare così com'è, presentando un ordine del giorno che impegni il Governo ad emanare disposizioni per disciplinare la produzione e la commercializzazione delle essenze agrumarie.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

LUIGI BOGGIO. Siamo favorevoli ad approvare il provvedimento così come ci è pervenuto dal Senato. Del resto si tratta di una normativa che è urgente in un settore particolare, quello della nostra esportazione, dove vi sono disposizioni

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

CEE cui la nostra normativa deve adeguarsi.

Vorrei però porre all'attenzione dei colleghi in particolare il problema della ricerca e della sperimentazione; si tratta di non perdere il primato a livello di esportazione della produzione agrumaria che proviene soprattutto dal Mezzogiorno a tal fine dobbiamo finalizzare ricerca e sperimentazione. Auspico pertanto di giungere ad un rafforzamento delle attuali strutture degli enti preposti alla ricerca in un tempo relativamente breve.

GIUSEPPE TOCCO. Preannuncio il mio voto favorevole su questo disegno di legge.

GIANFRANCO ALIVERTI. Preannuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana sul provvedimento oggi al nostro esame. Mi dichiaro d'accordo con la relazione del collega Cappelli, che ha sottolineato le luci e le ombre del provvedimento stesso. Se dovessimo fare una analisi seria riscontreremmo nel provvedimento la preoccupazione di rimuovere la normativa in vigore che frappone ostacoli alla nostra esportazione. Va tenuto presente che in effetti il nostro esportatore non si trova più nella vantaggiosa situazione di quasi monopolio di cui godeva un tempo, anzi subisce disparità di trattamento rispetto ai concorrenti esteri. Il disegno di legge oggi al nostro esame si rende pertanto particolarmente urgente ed il nostro gruppo, ripeto, si pronuncerà a favore.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché agli articoli dall'1 al 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(Essenze agrumarie).

Per «essenze» degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti, senza riscal-

damento, dalla scorza fresca del frutto, con o senza separazione previa della polpa e della scorza.

L'essenza agrumaria deve creare sulle confezioni oppure sui documenti commerciali da denominazione «essenza» seguita dal nome del frutto da cui deriva.

(È approvato).

ART. 2.

(Essenze concentrate).

Per «essenze concentrate» degli agrumi si intendono gli oli volatili descritti dall'articolo 1, privati totalmente o in parte dei costituenti terpenici, sesquiterpenici e del residuo non volatile.

Le essenze concentrate devono essere commercializzate con la corrispondente denominazione derivante dall'operazione fisica cui sono state sottoposte («de-terpenate», «desesquiterpenate», «concentrate»).

(È approvato).

ART. 3.

(Essenze distillate).

Per «essenze distillate» degli agrumi si intendono gli oli volatili ottenuti per distillazione, in corrente di vapore e sotto vuoto, dalla scorza fresca del frutto.

Per la sua commercializzazione, l'essenza distillata deve recare sulle confezioni la denominazione «essenza distillata» seguita da nome del frutto da cui deriva.

(È approvato).

ART. 4.

(Essenze commerciali).

Per «essenze commerciali» degli agrumi si intendono tutte le altre essenze che non presentino i requisiti indicati negli articoli precedenti.

(È approvato).

ART. 5.

(*Olii essenziali*).

Ai fini dell'applicazione della presente legge, in luogo della denominazione « essenza » può essere impiegata quella di « olio essenziale ».

(*È approvato*).

ART. 6.

(*Esportazione di essenze*).

Qualsiasi quantitativo di « essenza » o di « essenza concentrata », con destinazione all'esportazione, deve essere accompagnato da un certificato di analisi che garantisca la purezza.

L'essenza e l'essenza concentrata destinate all'esportazione debbono essere contenute in recipienti ermeticamente chiusi e sigillati, idonei a mantenere costanti le proprietà chimico-fisiche risultanti dal certificato di analisi che accompagna le merci.

Le essenze « distillate » e « commerciali » possono essere esportate senza il certificato di cui al comma precedente.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Certificati di analisi*).

I laboratori autorizzati a rilasciare gratuitamente i certificati di cui all'articolo 6 sono:

il laboratorio chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette;

la stazione sperimentale per l'industria delle essenze e dei derivati dagli agrumi in Reggio Calabria;

il laboratorio chimico della Camera di commercio di Messina.

Al rilascio gratuito dei certificati di analisi concernenti l'essenza di bergamotto destinata all'esportazione è autorizzata la stazione sperimentale per l'industria

delle essenze e derivati dagli agrumi in Reggio Calabria.

Altri laboratori possono essere autorizzati a rilasciare i certificati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con decreto del ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i metodi ufficiali di analisi e sono individuati i caratteri chimico-fisici ed organolettici essenziali atti a costituire base di riferimento per la valutazione della purezza di ciascuna partita da analizzare.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Limiti di applicazione della legge*).

La presente legge non si applica alle essenze ottenute dalla lavorazione di parti diverse dal frutto delle piante agrumarie né, salvo quanto previsto dal precedente articolo 7, all'essenza di bergamotto.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Sanzioni amministrative*).

L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, salva l'applicazione della legge penale ove il fatto costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire dieci milioni.

La sanzione è irrogata dal prefetto della provincia in cui è stata commessa la violazione con la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

I proventi delle sanzioni sono devoluti allo Stato.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Norma finale*).

Sono abrogate le disposizioni relative alle esportazioni contenute nella legge 2

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 APRILE 1983

agosto 1897, n. 378, nel regio decreto 15 luglio 1906, n. 483, e nel regio decreto-legge 20 aprile 1936, n. 1591, convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 206, nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

(È approvato).

L'onorevole Cappelli ha presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione Industria della Camera dei deputati

impegna il Governo

ad emanare analoghe disposizioni per disciplinare la produzione e la commercializzazione sul mercato interno delle essenze agrumarie, essendo incompatibile mantenere disposizioni contraddittorie per regolare la stessa materia con la sola discriminante della destinazione al mercato nazionale e alle esportazioni del prodotto.

0/4012/12/1

CAPPELLI.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

LORENZO CAPPELLI. Non insisto per la votazione.

PIESIDENTE. Gli onorevoli Boggio, Cappelli, Tocco, La Forgia e Graduata hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La XII Commissione Industria della Camera dei deputati,

impegna il Governo

a predisporre le iniziative necessarie anche di carattere finanziario per giungere ad una riforma delle stazioni sperimentali per l'industria delle essenze e dei derivati degli agrumi, per creare le condizioni ottimali che consentano uno sviluppo della ricerca e della sperimentazione nel settore agrumario al fine di migliorare la produzione e favorire le esportazioni.

0/4012/12/2

BOGGIO, CAPPELLI, TOCCO, LAFORGIA, GRADUATA.

FRANCESCO REBECCHINI, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Lo accolgo.

LUIGI BOGGIO. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Modifica della disciplina relativa all'esportazione delle essenze agrumarie e loro derivati » (*Approvato dalla X Commissione del Senato*) (4012).

Presenti e votanti . . .	33
Maggioranza	17
Voti favorevoli . . .	33
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Aliverti, Andreoni, Balzardi, Boggio, Bonferroni, Brini, Broccoli, Cacciari, Cappelli, Cappelloni, Carlotta, Citaristi, Cuminetti, Ferrari S., Graduata, Grassucci, Laforgia, Manca, Meneghetti, Olivi, Piccoli M. Santa, Proietti, Pugno, Sacconi, Sangalli, Sarri Trabujo Milena, Spini, Tesini Aristide, Tocco, Trebbi Aloardi Ivanne, Zuech.

La seduta termina alle 11,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO